

Proposta di legge sulla Riforma dei cicli scolastici

Mauro Romanelli

05-04-2002

Martedì 9 Aprile i Verdi presenteranno ufficialmente,
con una Conferenza stampa che si terrà alla Sala Rossa del Senato alle ore 15,30,
la loro Proposta di Legge sulla Riforma dei Cicli scolastici,
unico testo dell'opposizione.

La Proposta, che riprende gli elementi migliori della Legge Berlinguer, inserisce sull'impianto presentato dal Governo dell'Ulivo alcune qualificanti modifiche per tentare di gettare un ponte verso i movimenti, le istanze di studenti e insegnanti, l'area di Sinistra più radicale.

***E' ovvio che con questo Testo non si esauriscono
le proposte dei Verdi sul tema Scuola,
ma grazie ad esso è possibile intanto opporre all'iniziativa Governativa
un'alternativa radicale ma costruttiva,
non solo in piazza ma anche in Parlamento,
nella speranza che essa possa anche costituire
un terreno di dialogo ed una base di partenza
non solo all'interno dell'Ulivo,
ma per tutte le forze progressiste.***

Naturalmente è assai gradita la presenza di tutti coloro che si sentono interessati al futuro della Scuola pubblica e a costruire l'unità tra le forze di sinistra: si richiede cortesemente notifica della partecipazione entro Lunedì per poter segnalare il nominativo ai commessi del Senato.

[Mauro Romanelli](#)

Responsabile Progetto Scuola

Federazione Nazionale dei Verdi .

cell.3470538226

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE

Onorevoli colleghi!

La presente Proposta di Legge mira a fornire a tutto il Parlamento e alle forze politiche e sociali un elemento di dibattito il più possibile avanzato sulla necessaria Riforma dei Cicli di Istruzione, usando il corretto strumento della proposta parlamentare su una questione che a nostro avviso non può costituire in nessun caso oggetto di Delega al Governo, via che è invece stata scelta dal Ministro Moratti.

In coerenza con l'impegno di Governo e di maggioranza che i Gruppi parlamentari e la Federazione dei Verdi presero ed onorarono per tutta una legislatura, questa proposta prende spunto dal Testo dell'allora Ministro Berlinguer, divenuto poi Legge dello Stato, ma ad esso aggiunge alcuni rilevanti elementi.

Ferma resta l'impostazione, da noi giudicata la più razionale possibile, del modello a due cicli, primario e secondario, di sette e cinque anni, che supera l'attuale frammentazione dei percorsi scolastici, diminuisce le fasi di passaggio foriere di insuccesso e abbandono, è coerente con la tendenza già largamente presente sul territorio degli Istituti comprensivi, ed infine permette di raggiungere senza ricorrere ad artifici perniciosi l'obiettivo di abbassare l'età del diploma a 18 anni, mettendo i nostri giovani nelle condizioni dei loro coetanei europei.

Ma abbiamo voluto chiarire e precisare che la Riforma richiama investimenti aggiuntivi e che la diminuzione di un anno del percorso scolastico non può essere occasione di risparmio, semmai occasione per migliorare la professionalità docente, con strumenti quali

l'anno sabbatico, o per spostare risorse e attenzione sulle aree territoriali critiche, da dove si deve iniziare a diminuire il numero di alunni per ogni classe, o infine per sviluppare la sempre più necessaria funzione di tutoraggio per i giovani che passano dalla scuola all'università o alla formazione superiore.

E' inoltre a nostro avviso indispensabile che il Parlamento, almeno all'interno di un Legge quadro da attuare poi gradualmente, sancisca che un cittadino del Mondo, in una società avanzata che vuole essere equa e consapevolmente partecipata, ha il dovere di istruirsi almeno fino alla maggiore età, quindi a diciotto anni, pur potendo scegliere alla fine del ciclo primario tra Licei di impostazione diversa (umanistica, scientifica, artistico-musicale, tecnico-tecnologica), e pur mantenendo la possibilità, solo ed esclusivamente nel triennio finale, di fare alcune esperienze professionalizzanti esterne alla scuola, per una quota massima di ore annue da definire.

Si è poi inserito un articolo specifico sul rapporto tra Scuola e territorio, che deve esplicitarsi attraverso il formarsi di autonome e libere sinergie della singola scuola con gli altri enti e attori circostanti, e non con demagogiche quote di programmi da assegnare alle Regioni, e si chiarisce altresì che lo studente deve essere prima formato come cittadino del Mondo e cittadino d'Europa, e poi come individuo che conosce e criticamente rivisita le proprie radici territoriali, comunitarie, artistiche, economico-produttive, ricevendo dalla scuola gli strumenti e la metodologia per leggere un contesto sociale e ambientale.

Infine si richiama esplicitamente un piano di investimenti per l'estensione della Scuola dell'infanzia statale su tutto il territorio, superando la situazione di supplenza oggi svolta da Istituzioni private con tale pretesto incostituzionalmente finanziate da Stato ed Enti Locali.

Art. 1.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione é finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

Il Sistema educativo si pone inoltre l'obiettivo di formare la persona ai valori di cittadinanza europea e mondiale.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al diciottesimo anno di età.

4. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in

età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, entro sei mesi dall'approvazione della presente Legge, il Ministro dell'Istruzione, di concerto col Ministro delle Finanze, predispone un piano pluriennale di investimenti volto a garantire l'effettiva presenza su tutto il territorio nazionale di scuole dell'infanzia dello Stato o comunali.

4. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art. 3.

(Scuola di base)

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed é caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

- a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
- b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi, con pari dignità per ogni forma di linguaggio e di espressione artistica, compresa la musica;
- c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
- d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
- e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
- f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.

Art. 4.

(Scuola secondaria)

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area é ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, é garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, é rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

5. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

6. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro.

7. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art. 5.

(Raccordo della scuola con la realtà territoriale)

1. Nell'ambito dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curriculum obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, ambientale, culturale, urbanistico, economico, stabilendo i necessari raccordi con i soggetti associativi, di volontariato, istituzionali.

2. Tali progetti sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento di diversità e specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea, mondiale.

3. Nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7 è definita la quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai progetti di cui al comma 1

Art. 6.

(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua)

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 7.

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, ivi compreso il piano di estensione della scuola dell'infanzia di cui al comma 3 dell'articolo 2. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione dei maggiori oneri finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue, per l'impiego delle tecnologie didattiche, per la generalizzazione dell'insegnamento della musica nel ciclo di base e nel ciclo secondario, per la formazione della cittadinanza europea e mondiale; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono interamente riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici, di formazione e aggiornamento anche all'estero, di tutoraggio di studenti universitari o nel passaggio scuola-università o scuola-formazione post-diploma, di supporto aggiuntivo contrattualmente incentivato in aree territoriali di particolare marginalità sociale, ferma restando la non riducibilità dell'organico complessivo degli insegnanti attualmente in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva

attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge é verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricula, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

9. Nel piano di adeguamento infrastrutturale di cui al comma 1 è previsto il conferimento al Governo di poteri sostitutivi e la possibilità di nomina di commissari ad acta per consentire l'utilizzo effettivo delle somme stanziare in caso di inadempienza o inefficienza delle amministrazioni competenti

<i>Sen. Fiorello Cortiana</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>
<i>Sen. Stefano Boco</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>
<i>Sen. Francesco Carella</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>
<i>Sen. Loredana De Petris</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>
<i>Sen. Anna Donati</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>
<i>Sen. Francesco Martone</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>
<i>Sen. Natale Ripamonti</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>
<i>Sen. Sauro Turroni</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>
<i>Sen. GianPaolo Zancan</i>	<i>(Gruppo Verdi – l'Ulivo)</i>

COMMENTI

ANTONIO RUFFA - 07-04-2002

personalmente farei un collage tra la proposta di riforma Moratti e la proposta di riforma di Romanelli.

Recupererei la scuola d'infanzia la scuola elementare e la scuola media della riforma Moratti con le caratteristiche (informatica e obbligo di studio di due lingue straniere europee) eliminando ovviamente gli "anticipi";

trovo interessante invece la proposta Romanelli per quanto riguarda la scuola secondaria (5 anni di cui i primi due di orientamento); inserirei comunque lo studio obbligatorio di due lingue straniere europee anche in questo ciclo.

Valentina Soncini - 07-04-2002

Ho scorso velocemente la proposta di legge. E' utile provare a formulare qualcosa in più oltre la protesta, ma quanto detto è ancora troppo generico. La scuola può essere meglio pensata se si individuano precisi strumenti per tradurre i valori e gli obiettivi e cioè se ci si addentra nella "giungla" dei curricula e del monte ore. Solo così si capisce la fisionomia. Con questa proposta si rimane ancora

troppo legati al quadro architettonico della Berlinguer, che a questo punto va molto meglio precisato, pur nella difficoltà di fare ciò. Se per ipotesi, domani dovesse tornare a governare il centro sinistra, temo che non abbia pronta nessuna proposta in più e oltre la Berlinguer con le sue carenze.

Caelli Dario - 07-04-2002

La proposta Romanelli è sicuramente una provocazione, ma non un progetto maturo su cui fondare la riforma della scuola. Tornare alla scansione 7+5(2+3) appare riduttivo e poco comprensibile oltre che attuabile. I problemi emersi dalla riforma Berlinguer rimangono senza risposta (onda anomala, strutture per il primo ciclo, insegnanti medie, curricoli, effettivo orientamento nel biennio superiore e suo valore nel ciclo secondario in merito ad un esame di stato di fine corso, ecc...).

Si aggiunge una preoccupazione. Quanto detto circa la Scuola dell'infanzia, comma 1, serve per garantire dei diritti o per eliminare la scuola privata? Se la seconda ipotesi è quella vera, perché? Dopo aver chiesto alla scuola dell'infanzia privata di adeguarsi in molto alla scuola statale ora la si vuole eliminare? La si sostituisce: con quali fondi?

Bisogna continuare a pensare. Questa proposta è ancora sterile.

Paolo Gallana - 15-04-2002

La proposta riprende uno degli aspetti maggiormente positivi della proposta Berlinguer, l'istituzione della scuola di base di 7 anni. Sulla base dell'esperienza concreta di docente, ed esaminato i diversi modelli ipotizzati, continuo a sostenere che il biennio iniziale della scuola superiore dovrebbe avere una forte caratteristica di unitarietà ed una specifica funzione di orientamento. Al termine del biennio (che è necessario si concluda con un esame) lo studente deve dimostrare di possedere in modo consolidato tutti i saperi di base necessari sia al proseguimento degli studi, sia ad un inserimento flessibile nel mondo del lavoro.

Il problema dell'onda anomala può essere affrontato in modo efficace agendo sulla scuola media e superiore che potrebbero disegnare un percorso curricolare contratto di cinque anni (1+1+3).

Occorre avere chiaro che un'uscita dalla scuola superiore a 18 anni non può comportare che gli studenti acquisiscano i livelli di competenza che attualmente richiediamo con l'uscita a 19 anni (anche per aspetti strettamente legati al processo di crescita).

Nell'ambito dei percorsi di post-diploma, universitari o di formazione permanente si possono maturare ulteriori competenze decisamente indirizzate e funzionali alla realizzazione di un progetto di vita personale alla cui definizione deve concorrere la formazione scolastica.